

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 giugno 1998.**

Albertini, Fassino, Neri, Pennacchi, Sinisi, Veltroni.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LEONE: « Modifiche alle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e 27 dicembre 1997, n. 449, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti incentivi fiscali in favore delle aree depresse » (5034);

LOSURDO: « Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità » (5035).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
costituzionale di iniziativa regionale.**

In data 26 giugno 1998 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Modifica dell'articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana » (5036).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 giugno 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3216 — « Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5031);

S. 3081 — Senatori PELLEGRINO e PARDINI: « Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5033).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

RICCI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati » (4978) *Parere della I Commissione;*

XII Commissione (Affari sociali):

TASSONE ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla fonda-

zione per non vedenti “Ezio Galiano” di Catanzaro » (4991) *Parere delle Commissioni I e V*.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta di legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, in sede referente, per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 781 e 2606, vertenti sulla stessa materia:

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione » (4723).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 25 giugno 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia dell'ordinanza sullo sciopero del personale della polizia municipale di Milano, proclamato dalle organizzazioni sindacali RDB, SDB, SULPM, SINPA, UGL per i giorni 6 e 7 giugno dalle ore 17,45, emessa dal prefetto della Provincia di Milano in data 5 giugno 1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Con lettera in data 25 giugno 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia dell'ordinanza n. 1/98 recante misure idonee ad assicurare la regolare con-

clusione dell'anno scolastico 1997/98, emessa dal ministro per la funzione pubblica in data 6 giugno 1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 212 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 550), con lettera in data 19 giugno 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, punto 1, lettera *d*) e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

n. 213 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 551), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 13, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma — in relazione all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali —, 24 e 116 della Costituzione e all'articolo 100 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 214 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 552), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente — ARPA — dell'Emilia-Romagna), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 215 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 553), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), così come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 11,

sesto comma, della medesima legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con le due distinte ordinanze del 23 ottobre 1996 indicate in epigrafe.

n. 216 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 554), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 217 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 555), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 218 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 556), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'articolo 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 219 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 557) con la quale ha dichiarato

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla sop-

pressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14-bis, comma 1, lettera b), commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), (nel testo introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104), sollevate in riferimento, agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

n. 226 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 558), con lettera in data 19 giugno 1998, a norma dell'articolo 30, del comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

n. 227 del 1 giugno 1998 (doc. VII, n. 559), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

n. 228 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 560), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione del tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

n. 229 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 561), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

n. 232 del 1° giugno 1998 (Doc. VII, n. 562), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

n. 233 del 1° giugno 1998 (Doc. VII, n. 563), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato negare alla regione Sardegna la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel territorio della stessa regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente, annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui comportano detto diniego.

n. 234 del 1° giugno 1998 (Doc. VII, n. 564), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del re-

gio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 550);

II Commissione (doc. VII, nn. 555, 556, 560, 561, 562, 564);

VI Commissione (doc. VII, nn. 553, 559, 563);

VIII Commissione (doc. VII, n. 552);

XI Commissione (doc. VII, nn. 557, 558);

Commissioni XI e XIII (doc. VII, n. 554);

Commissioni I e II (doc. VII, n. 551).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 120).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 24 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge 10 aprile 1997, n. 97 il documento sulla realizzazione di un sistema industriale nella gestione dei rifiuti per una nuova politica ambientale, approvato dalla Commissione stessa il 28 maggio 1998 (doc. XXIII, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica.

Il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con lettera del 24 giugno 1998 ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Commissione PEZZONI n. O/4783/III/1 concernenti i contributi da concedere alle associazioni interessate all'istituzioni di una corte penale internazionale, accolto dal Governo e approvato nella seduta dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 30 aprile 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera del 24 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GARRA ed altri n. 9/2420/3, concernente le insufficienze dell'aeroporto di Fontana-

rossa di Catania, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 dicembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 giugno 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 21 maggio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 giugno 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 28 maggio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 giugno 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Serra d'Aiello (Cosenza), Cassano allo Ionio (Cosenza), Conza della Campania (Avellino), Francavilla al Mare (Chieti), Belvedere Spinello (Crotona), Marzano di Nola (Avellino), Montemezzo (Como) e Miasino (Novara).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 25 giugno 1998, il deputato Gianfranco MICCICHÈ ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 1235/97 R.G.N.R. — n. 371/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.